

## Le deroghe

### **Proroghe e rinnovi acausali**

Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima di 24 mesi dei rapporti a termine, sarà possibile rinnovare i contratti a tempo determinato, per 12 mesi e per una sola volta, anche senza le causali previste dall'articolo 19, comma 1 del Dlgs 81/2015. Non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già avvenuti al 23 marzo 2021 (cioè chi ha già usato una volta la proroga e il rinnovo acausale entro il 23 marzo 2021, può fruirne di nuovo).

### **Causali contrattuali**

Dal 25 luglio 2021 le parti sociali possono stabilire con contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali delle «specifiche esigenze» per le quali si possono prorogare o rinnovare oltre i primi 12 mesi i contratti a termine. L'articolo 41-bis del Dl 73/2021 (convertito dalla legge 106/2021) prevede un'altra disposizione per la quale si possono siglare contratti a termine di durata maggiore di 12 mesi ed entro 24 mesi, con le causali contrattuali citate, fino al 30 settembre 2022.